

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 138/28/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso la signora Da. Ro. proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. Omissis con cui l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 5, accertava in via sintetica, per l'anno d'imposta 1999, ai sensi dell'art. 38 commi 3 e 4 DPR 600/73, all'esito della procedura istruttoria di cui all'art. 32 del citato decreto, un maggior reddito imponibile di L. 186.829.000 ai fini I rpef, Addizionale regionale, oltre interessi e sanzioni

Deduceva la ricorrente l'erroneità dell'accertamento, in quanto gli elementi presuntivi assunti dall'Ufficio quale indice di capacità contributiva (acquisto del 50% della proprietà di un fabbricato in Milano, acquisto di partecipazioni azionarie e possesso di tre autovetture) sarebbero tutti acquisti effettuati tramite esborsi finanziari della madre. A tal fine produceva, insieme al ricorso, ampia documentazione a conferma della provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per gli acquisti predetti. Instauratosi il contraddittorio, l'Ufficio eccepiva preliminarmente la non utilizzabilità della documentazione allegata dalla ricorrente solo in sede giudiziale - il cui esame sarebbe stato precluso ai sensi degli artt. 32 DPR 600/73, in quanto non preventivamente sottoposta all'esame dei verificatori dell'Ufficio, che ne avevano fatto richiesta attraverso l'invio del questionario al quale la ricorrente non aveva risposto - e concludeva per la conferma dell'accertamento impugnato. Con sentenza n. 110/24/05, depositata in data 21/7/05, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso ed annullava l'accertamento impugnato, ritenendo raggiunta la prova della provenienza delle risorse finanziarie impiegate per gli incrementi patrimoniali realizzati nell'anno 2002

Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello l'Ufficio, il quale contestava la ritenuta inapplicabilità della preclusione prevista dall'art. 32, comma 3, DPR 600/73 chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza

La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 72/29/07 depositata il 17/10/07 respingeva l'appello dell'Agenzia e confermava la decisione di primo grado, ritenendo inoperante la preclusione di cui all'art. 32 DPR 600/73 e ritenendo raggiunta, mediante la documentazione allegata al ricorso introduttivo, la prova della riferibilità degli incrementi patrimoniali al finanziamento ricevuto da un soggetto terzo.

Avverso la suddetta sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, l'Ufficio interponeva ricorso per Cassazione, deducendo: a) insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso relativo alla tempestività del deposito, da parte della contribuente, della documentazione richiestale in sede amministrativa e b) difetto di motivazione in ordine alla prova della provenienza della provvista utilizzata dalla contribuente per far fronte agli acquisti accertati.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3536/10 depositata in data 15/2/10, rigettava il primo motivo di ricorso ed accoglieva il secondo, rinviando la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Con ricorso depositato in data 23/9/10 la signora Da. riassumeva il giudizio, ribadendo di avere fornito tutta la documentazione bancaria relativa all'acquisto del 50% dell'abitazione, nonché all'acquisto delle partecipazioni azionarie, acquisto avvenuto utilizzando il denaro proveniente dai conti correnti della madre. Si costituiva in giudizio l'Ufficio, con deposito di controdeduzioni in data 19/1/11, ribadendo le considerazioni già svolte nei precedenti atti difensivi e contestando, in particolare, l'idoneità della

documentazione prodotta dalla ricorrente al fine di dimostrare che gli esborsi per l'acquisto del fabbricato e per la compravendita di azioni fossero stati effettuati con denaro della madre.

All'udienza del 16/9/11 l'appello veniva deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in riassunzione è inammissibile.

Va accolta l'eccezione di inammissibilità preliminarmente sollevata dall'Ufficio all'udienza del 16/9/11 - deducendo un vizio rilevabile in ogni stato e grado del procedimento - stante la contraddittorietà delle conclusioni rassegnate dalla contribuente nell'atto di riassunzione ex art. 63 D.Lgs. 546/92.

Invero, nelle predette conclusioni, parte ricorrente, dopo avere assai genericamente chiesto a questa Commissione di "accogliere il motivo difensivo rammostrato", non specifica il tipo di pronuncia che il giudicante è chiamato a rendere, dal momento che, dopo le parole "e, per l'effetto" vi è una riga totalmente in bianco che non consente di individuare quale sia il "petitum" del ricorso in riassunzione.

Ora, come si ricava dal tenore letterale dell'art. 63 D.Lgs. 546/92, l'istanza di riassunzione non può assumere mero contenuto di sollecitazione di fissazione di una udienza, ma deve assumere la forma dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado o in secondo grado, sicché è evidente che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità i requisiti minimi essenziali previsti dall'art. 18 D.Lgs. 546/92, e, in particolare, l'oggetto della domanda, totalmente assente nel caso di specie.

Poiché l'eccezione è stata sollevata dall'Ufficio soltanto in udienza, si ritiene sussistano gravi motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

la Commissione dichiara inammissibile il ricorso per riassunzione. Spese compensate.